PROCESSO CIVILE TELEMATICO E ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ

AGGIORNATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.L. 83/2015 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 132/2015, INTEGRATO DALLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DGSIA (Provvedimento del 28/12/2015 pubblicato sulla G.U. del 07.01.2016)

ENTRATA IN VIGORE IL 09.01.2016

E' durata alcuni mesi (non pochi a dire il vero) l'attesa per la pubblicazione di quella componente attuativa della Legge 132/2015 (di conversione del D.l. 83/2015) che tante incertezze aveva ingenerato tra i giuristi interessati allo studio del processo civile telematico all'indomani della sua entrata in vigore.
Pochi commi, preordinati a modificare le disposizioni di cui all'art. 16 *undecies* del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni nella L. 221/2012[1], rivelatisi forieri di riserve e dubbi ispiratori della massima prudenza in un contesto già di per sè non lineare ed uniforme come quello del PCT.

Particolare attenzione aveva sollecitato, in particolare, la lettura del comma 3 della citata norma che lasciava pendente il termine per l'adozione del provvedimento destinato a regolamentare la fattispecie indicata nel precedente comma ("***2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo documento informatico***.") ed in cui, per l'appunto, quella attestazione "...***può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformità e' inserita nella relazione di notificazione***."

L'assoluto silenzio dei termini temporali richiesti per la predisposizione delle *specifiche tecniche* (e sovente indicati dalla stessa Legge) aveva suggerito cauta valutazione sugli effetti pratici della loro mancanza, tradottisi - di fatto - nella preclusione nell'esercizio di alcune attività che più avevano attirato l'attenzione dell'operatore forense telematico: la notifica a mezzo posta elettronica certificata.
L'avvocato, in particolare, già intimorito dalle (apparenti) complessità connesse all'utilizzo della fantomatica impronta del file (c.d. *hash*) e del suo riferimento temporale, aveva preferito astenersi dal fornire il destro ad ipotetiche contestazioni sulla regolarità della procedura, limitandosi -

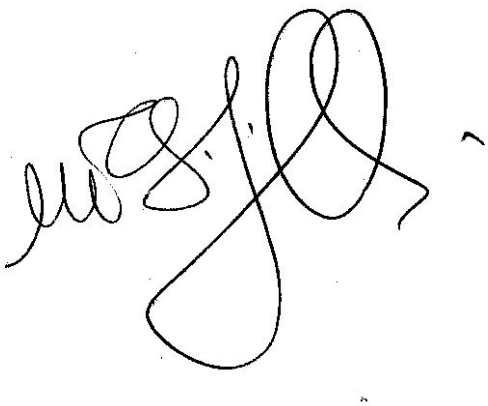
[1] Per brevità nel testo ci si riferirà al D.L. 179/2012. Le formule di attestazione di conformità proposte contengono i riferimenti normativi che si possono omettere.

semmai - al più tranquillizzante utilizzo del *duplicato informatico* assistito da nativa originalità non necessitante, ai fini della notificazione a mezzo p.e.c., di alcuna attestazione.

Indicative della sollecita risoluzione di quelle incertezze erano state le relazioni dei rappresentanti del DGSIA (Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati) rese in occasione del convegno nazionale tenutosi in Verona il 24 ottobre 2015 e rivelatesi utili a conoscere le linee guida delle anelate specifiche tecniche che, di li a poco, avrebbero visto la luce. Anche in tal caso, a dire il vero, l'attesa non può dirsi temporalmente circoscritta perché perfezionata solo lo scorso 7 gennaio 2015 mediante pubblicazione sulla G.U. Serie Generale n.4.

Il Centro Studi Processo Telematico (www.cspt.pro) tradizionalmente attento all'evolversi di normativa, giurisprudenza e prassi sulla materia, ha ritenuto opportuno predisporre un primo vademecum orientativo sulla pratica attuazione delle nuove disposizioni, originariamente elaborato dall'avv. Valentina Carollo (consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto e componente della Commissione Informatica dell'Unione Triveneta degli Avvocati) e poi integrato dai contributi dei componenti il direttivo del sodalizio e dei suoi soci.

avv. Fabrizio Sigillò



Cos'è la "copia informatica" nel Processo Telematico?

Nel Processo Telematico si parla di "copia informatica" in due casi, a seconda delle modalità con cui viene acquisita la copia:

1) **Copia informatica di un atto di parte o di un provvedimento del Giudice in formato analogico (cartaceo)**. Può essere una copia per immagine (cioè una scansione- es. della copia conforme del decreto ingiuntivo esecutivo rilasciato dalla cancelleria) oppure il medesimo documento analogico "copiato" in modalità telematiche (es. l'atto di pignoramento nella versione che ho sul computer prima della stampa).




Decreto ingiuntivo n. 27/2015 del 28/10/2015
RG n. 375/2015

N. R.G. 287/2015

TRIBUNALE ORDINARIO di MODEL OFFICE BALDUINA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Il Giudice dott. Fabrizio Sigillò
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Sig. Mario Rossi
(RSSMRA40A01E2027)
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE A

Sig. Paolo Bianchi (C.F. PLABCH57C01E202P) di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 7.500,00;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 700,00 per Compensi, in € 76,00 per esborsi, oltre il 15,00 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.

Balduina, 18 settembre 2015

Il Giudice
dott. Fabrizio Sigillò

2) **Copia informatica di atti di parte o di provvedimenti scaricati dal Punto di Accesso e salvati sul proprio PC**. La copia informatica degli atti di parte o dei provvedimenti scaricati dal Punto di Accesso attualmente può riconoscersi dalla rappresentazione grafica della firma digitale che viene visualizzata da una "coccardina" apposta a lato dell'atto o del provvedimento. Ove previsto, il provvedimento in copia conterrà altresì i numeri caratterizzanti il procedimento come in figura.

Quando l'avvocato difensore (o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale) deve attestare la conformità delle copie di atti e provvedimenti?



A. QUANDO DEPOSITA

Occorre attestare la conformità di atti e documenti quando si deposita con modalità telematiche atti di parte e provvedimenti del Giudice formati su supporto analogico che si detengono in originale o in copia conforme - es. titolo, precetto e pignoramento notificati in forma cartacea.

Articoli di riferimento: 16 decies, 16 undecies e art. 16 bis, co. 2 (per titolo, precetto e pignoramento) D.L. 179/2012. Provvedimento DGSIA del 16/4/2014 come modificato. A norma dell'art. 16 bis, co. 9 bis, del D.L. 179/2012 le copie informatiche depositate equivarranno agli originali.

1. AI FINI DEL DEPOSITO DI COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO (CARTACEO)



Si applicano gli artt. 16 decies[2], 16 undecies comma 2 e 3 (e 16 bis, co. 2) D.L. 179/2012 e l'**attestazione di conformità viene apposta nel medesimo documento informatico OPPURE su documento informatico separato secondo quanto richiesto nel provvedimento DGSIA[3].**

1.1. SULLO STESSO DOCUMENTO INFORMATICO

Il sottoscritto avv. XXX attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 decies e undecies, comma 2, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che la presente copia informatica è conforme all'originale/copia conforme del corrispondente atto/provvedimento dal quale è stata estratta.



Luogo, data

Firmato digitalmente da avv. XXX

RICORDATI

DI FIRMARE DIGITALMENTE IL FILE

1) **DOPO** aver apposto l'attestazione di conformità e

2) **PRIMA** del deposito telematico

(utilizzando la funzione apposita del redattore)



[2] L'art. 16 decies D.L. 179/2012 afferma che quando si deposita con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine (scansione) di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico (cartaceo) e detenuto in originale o in copia conforme occorre attestare la conformità della copia al predetto atto. Specifica, inoltre, che la copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

[3] L'attestazione su documento informatico separato risulta certamente più comoda nel caso di pluralità di atti da attestare conformi come, ad esempio, nelle iscrizioni a ruolo telematiche delle procedure esecutive.

1.2. SU DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO

Il sottoscritto avv. XXX attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 decies e undecies, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che il file NOMEFILE.PDF (o elenco del nome dei file che si stanno certificando conformi) e SINTETICA DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO (o dei documenti) è/sono conforme/i all'originale/copia conforme dal quale è/sono stata/i estratta/i.

Luogo, data

Firmato digitalmente da avv. XXX



2. **AI FINI DEL DEPOSITO DI COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO**





Si applicano gli art. 16 undecies D.L. 179/2012 e il Provvedimento DGSIA 16/4/2014 come modificato e l'**attestazione di conformità viene apposta nel medesimo documento informatico OPPURE su documento informatico separato secondo quanto richiesto da DGSIA**

2.1 SULLO STESSO DOCUMENTO INFORMATICO

Il sottoscritto avv. XXX attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, co. 9 bis e undecies, comma 2, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che la presente copia informatica è conforme al corrispondente atto/provvedimento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Luogo, data

Firmato digitalmente da avv. XXX



RICORDATI

DI FIRMARE DIGITALMENTE IL FILE

1) **DOPO** aver apposto l'attestazione di conformità e

2) **PRIMA** del deposito telematico

(utilizzando la funzione apposita del redattore)



2.2. SU DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO

Il sottoscritto avv. XXX attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, co. 9 bis e undecies, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che il file NOMEFILE.PDF e SINTETICA DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.



Luogo, data

Firmato digitalmente da avv. XXX

B. QUANDO NOTIFICA A MEZZO PEC

Occorre attestare la conformità di atti e documenti quando si notifica a mezzo PEC sia nel caso in cui vengano estratte copie di atti o di provvedimenti dal Punto di Accesso sia nel caso in cui si formino delle copie informatiche dai relativi originali/copie conformi analogiche in proprio possesso.



Articoli di riferimento: art. 3 bis della L. 53/1994, art. 16 undecies del D.L. 179/2012. Provvedimento DGSIA del 16/4/2014 come modificato.

E' richiesto l'inserimento dell'attestazione di conformità nella relata di notifica (certamente per le copie informatiche di atti analogici - scansioni - ex art. 3 bis della L. 53/1994, qui di seguito proponiamo una fac simile di relata di notifica che vale sia per le scansioni sia per le copie informatiche di documento informatico estratte dal Punto di Accesso):

Io sottoscritto Avvocato nome cognome (codice fiscale) iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di _____, ai sensi della L. 53/1994, quale difensore di nome cognome (codice fiscale) in virtù della procura alle liti _____ notifico a nome cognome (codice fiscale) all'indirizzo di posta elettronica _____ estratto dal registro ____ (es. INI-PEC - PPAA)_____ i seguenti allegati:

*- (SCANSIONE) **nome del file + sintetica descrizione dell'atto o provvedimento**, attestando ai sensi e per gli effetti dell'**art. 3 bis L. 53/1994** che è **copia per immagine conforme** all'originale da cui è stata estratta.*

*- (ESTRATTO DAL FASCICOLO) **nome del file + sintetica descrizione dell'atto o provvedimento**, attestando ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 bis e 16 undecies del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che è **copia conforme** al corrispondente atto/provvedimento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.*

Dichiaro che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti all'ufficio giudiziario ed eventuale sezione, Giudice dott. nome cognome, nr. RG o altro.

Luogo, data

Documento firmato digitalmente dall'Avvocato nome cognome



C. QUANDO TRASMETTE A MEZZO PEC

Occorre attestare la conformità di atti e documenti quando si estrae e si utilizzano atti e provvedimenti informatici dal Punto di Accesso trasmettendoli a mezzo PEC (ad esempio per le comunicazioni come avviene nel caso di provvedimento di assegnazione in copia non esecutiva oppure nel caso dell'istanza ex art. 93 Legge Fallimentare nei casi in cui al curatore vengano trasmessi documenti suscettibili di attestazione o per i quali l'attestazione è necessaria). Si ricordi che l'art. 16 bis, co. 9 bis, afferma che tutto quanto è presente nel fascicolo informatico equivale all'originale.

Articoli di riferimento: art. 16 undecies D.L. 179/2012. Provvedimento DGSIA del 16/4/2014 come modificato.

E' richiesto che l'attestazione di conformità sia apposta in calce o su foglio separato che sia inserito come allegato nella stessa PEC del documento attestato conforme

1. SULLO STESSO DOCUMENTO INFORMATICO

Il sottoscritto avv. XXX attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, co. 9 bis e undecies, comma 2, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che la presente copia informatica è conforme al corrispondente atto/provvedimento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.



Luogo, data

Firmato digitalmente da avv. XXX

2. *SU DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO*

Il sottoscritto avv. XXX attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, co. 9 bis e undecies, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che il documento informatico allegato NOMEFILE.PDF e SINTETICA DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.



Luogo, data

Firmato digitalmente da avv. XXX

D. IPOTESI RESIDUALE

In ogni altra ipotesi, l'attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF, firmato digitalmente, contenente i riferimenti al nome del file, una sintetica descrizione e anche l'impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità nonché il riferimento temporale di cui all'articolo 4 comma 3 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

La norma precisa, inoltre, che l'impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l'attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l'immodificabilità del suo contenuto.

Articoli di riferimento: art. 16 *undecies* D.L. 179/2012. Provvedimento DGSIA del 16/4/2014 come modificato.

Il sottoscritto avv. XXX attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, co. 9 bis e undecies, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che il file NOMEFILE.PDF e SINTETICA DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Impronta: _____

Riferimento temporale: _____

Luogo, data

Firmato digitalmente da avv. XXX



ALTRI FAC SIMILE DI CERTIFICAZIONI DI CONFORMITÀ

Per completezza del presente documento si riportano qui di seguito altri utili fac simile di attestazioni di conformità per i quali nulla è mutato con le modifiche apportate dal nuovo Provvedimento DGSIA.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DA DIGITALE A ANALOGICO (CARTACEO, A SEGUITO DI STAMPA)



L'attestazione di conformità può essere inserita in calce, a margine, su foglio separato materialmente congiunto

Il sottoscritto avvocato XXX ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 16 bis, co. 9 bis, e art. 16 undecies, co. 1 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, attesta che la presente copia composta da numero ___ fogli dell'atto XXX (o degli atti XXX se trattasi di certificazione cumulativa) è conforme al corrispondente atto/provvedimento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Luogo, data

Firma avvocato XXX.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ PER IL DEPOSITO CARTACEO DELLA PROVA DELLA NOTIFICA EX ART. 9, CO. 1 BIS E 1 TER, L. 53/1994 (es. Giudice di Pace o Suprema Corte di Cassazione)

L'attestazione di conformità può essere inserita in calce, a margine, su foglio separato materialmente congiunto.

Il sottoscritto avv. XXX iscritto all'albo dell'Ordine degli Avvocati di XXX, in qualità di difensore-procuratore di XXX, con sede in XXX (P.I.: XXX), in forza di procura in calce/a margine all'atto XXX, ai sensi dell'art. 23, comma I, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82[4], attesta che i seguenti documenti, dei quali deposita copia su supporto analogico:

- *messaggio di posta elettronica certificata con allegati:*
  - ➔ *file denominato XXX.PDF (riprodotto da pag. ___ a pag___), contenente l'atto.....(inserire tipologia atto, es. atto di citazione) che risulta essere sottoscritto con firma digitale il cui certificato è intestato al sottoscritto avv. XXX,*

[4] Visto il richiamo all'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale ad opera dell'art. 9, co. 1 bis, della L. n. 53/1994 si suggerisce di attestare la conformità della prova della notifica in tutte le sue componenti indicando altresì il nome dei file e specificando se gli stessi risultano sottoscritti con firma digitale.

rilasciato da (Certificatore: es. Infocert, Postecom, Aruba) nr._____ valido e non revocato

- ➔ *file denominato XXX.PDF (riprodotto da pag. ___ a pag___), contenente l'atto.....(inserire tipologia atto, es. procura) che risulta essere sottoscritto con firma digitale il cui certificato è intestato al sottoscritto avv. XXX, rilasciato da (Certificatore: es. Infocert, Postecom, Aruba) nr._____ valido e non revocato*
- ➔ *file denominato XXX.PDF (riprodotto da pag. ___ a pag___), contenente l'atto.....(inserire tipologia atto, es. relata di notifica) che risulta essere sottoscritto con firma digitale il cui certificato è intestato al sottoscritto avv. XXX, rilasciato da (Certificatore: es. Infocert, Postecom, Aruba) nr._____ valido e non revocato*

- *ricevuta di accettazione del suddetto messaggio di posta elettronica composta da nr.___ fogli;*
- *ricevuta di consegna del suddetto messaggio di posta elettronica composta da nr. ___ fogli;*

sono conformi ai documenti informatici da cui sono tratti.



RELATA DI NOTIFICA PER LA NOTIFICA A MEZZO PEC DI DUPLICATI

Io sottoscritto Avvocato nome cognome (codice fiscale) iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di _____, ai sensi della L. 53/1994, quale difensore di nome cognome (codice fiscale) in virtù della procura alle liti _____ notifico a nome cognome (codice fiscale) all'indirizzo di posta elettronica _____ estratto dall'elenco ____ tipo di registro_____ i seguenti allegati:

- ***originale informatico dell'atto*** *_____(es. citazione, precetto, etc.)*
- ***duplicato informatico dell'atto_____ estratto dal fascicolo RG n._____ del _____,***

Dichiaro che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti all'ufficio giudiziario ed eventuale sezione, Giudice dott. nome cognome, nr. RG o altro.

Luogo, data

Firmato digitalmente da avv. XXX



Il presente documento è diffuso dal Centro Studi Processo Telematico con licenza Creative Commons che consente di condividere questo materiale (riproducendolo, distribuendolo, comunicandone il contenuto od esponendolo al pubblico) con qualsiasi mezzo e formato, nonché di trasformare il materiale od integrandolo anche nel contesto di opere commerciali.

L'uso di questa licenza è soggetta al riconoscimento della paternità dell'originario autore, all'inserimento di un link alla licenza ed all'indicazione di eventuali modifiche assicurando che il licenziante abbia avallato tali variazioni o l'utilizzo del materiale.

Non è possibile apporre termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza CC consente loro di fare.

Documento elaborato dal Direttivo del Centro Studi Processo Telematico: Avv. Adriana Augenti - Avv. Valentina Carollo - Avv. Nicola Gargano - Avv. Francesco Minazzi - Avv. Andrea Pontecorvo - Avv. Maurizio Reale - Avv. Luca Sileni - Avv. Fabrizio Sigillò - Avv. Giuseppe Vitrani in collaborazione con i soci: avv. Roberto Arcella - avv. Claudio De Stasio - avv. Patrizio Galeotti - avv. Stefania Giordano - avv. Fabrizio Testa

Aggiornato al 8/1/2016